

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sezione Fallimentare

Il G.D.,

letti i ricorsi presentati dai ricorrenti Rubicondo e Santoni ex art. 10 e ss. l.n. 3/2012, e di cui è stata disposta la riunione;

vista la relazione dell'O.C.C. d.ssa Nicolai e avv.to Timperi in ordine alla fattibilità delle proposte;

considerato che non risultano essere state avanzate contestazioni od osservazioni da parte dei creditori (tutti chirografari, ad eccezione delle spese in prededuzione);

osservato che all'udienza del 3.5.2022 l'O.C.C. avv.to Timperi ha attestato l'assenza di ulteriori creditori, confermando l'assenza di contestazioni e depositando la relazione comunicata ai creditori;

ritenuto pertanto il raggiungimento della percentuale prevista ex lege (che nella fattispecie è pari all'intero debito dei ricorrenti, non essendo pervenute contestazioni);

p.q.m.

omologa l'accordo con i creditori proposto dai ricorrenti con l'ausilio degli O.C.C. d.ssa Maria Nicolai e avv.to Timperi Emanuela;

dispone l'esecuzione del piano stesso ed i pagamenti come previsti - nei tempi e nei modi e ferme le percentuali previste - nel ricorso e nella proposta di accordo, dandone tempestiva comunicazione all'O.C.C. nella persona della d.ssa Nicolai e dell'avv.to Timperi;

dispone la pubblicazione della proposta e dell'accordo sul sito del Tribunale di Tivoli a cura della Cancelleria;

rappresenta che il presente accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità di cui all'art. 10 co.2 l.n. 3/2012.

Si comunichi.

Tivoli, 6.5.2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 MAG. 2022
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Annalisa Laurenza



Il Giudice
d.ssa Caterina Liberati

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione Fallimentare

Ricorso

**per l'ammissione alla Procedura di Accordo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
ex art 9 e s.s. lege n. 3/12**

Nell'interesse del

Signor Andrea Santoni, nato a [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Roma, Via Moricone, 9, presso e nello studio degli Avv.ti Beatrice Aureli (CF RLABRC 69L66H501W) e Agnese Casalaina (CF CSNGNS78E55H501N) che lo rappresentano e lo difendono, unitamente e disgiuntamente tra Loro, giusta delega in calce al presente atto, le quali dichiarano, altresì, fin da ora, di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente numero di fax: 06.86390482, ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org e agneseacasalaina@ordineavvocatiroma.org;

PREMESSO CHE

- 1) Sussiste, nella fattispecie in esame, il requisito di cui all'art. 6, comma 1, L.3/12, essendo l'istante "*persona fisica*" pertanto non soggetto né assoggettabile ad altre procedure concorsuali e vigenti, previste dall'art. 1 R.D., 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) Sussiste altresì, come verrà ampiamente esposto nel prosieguo del presente ricorso, il requisito oggettivo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) L.3/12, in quanto il ricorrente, si trova in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale *situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile* che, di fatto, non rende possibile al medesimo adempiere alle obbligazioni stesse, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- 3) In ogni caso, l'art. 7, comma 1, L. 3/12, prevede espressamente che "*Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni*";



- 4) Il ricorrente non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti la presente domanda, ad alcuno dei procedimenti di cui alla L. 3/12 né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 *bis* della medesima legge;
- 5) Il ricorrente non ha mai svolto attività d'impresa, neppure in forma individuale;
- 6) Il ricorrente medesimo ha inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9 della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 7) All'esito di tale istanza, (RG 1936/15 VG), il Giudice ha nominato quale Organismo di Composizione della Crisi, la Dottoressa Maria Nicolai, che ha accettato l'incarico conferito;
- 8) Che, la scrivente difesa, ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9, comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- 9) La Dottoressa Maria Nicolai ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso **(doc 1)**;

Tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura "accordo di ristrutturazione dei debiti" a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/12, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell'Organismo di Composizione della Crisi, Dottoressa Maria Nicolai

In via preliminare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la **storia del ricorrente**.

Il Signor Andrea Santoni, di stato civile libero, attualmente svolge la propria attività lavorativa con contratto di lavoro tempo indeterminato presso [REDACTED], [REDACTED] è percepisce uno stipendio mensile di circa 1.400,00 euro netti, attualmente gravato da due cessioni volontarie del quinto verso [REDACTED]

Il medesimo ricorrente, pur risultando in autonomo nucleo familiare, abita nel medesimo appartamento ove risiede il nucleo familiare della propria compagna, Signora Claudia Rubicondo ed ha contratto i propri debiti, in via principale, per contribuire al sostentamento della famiglia della stessa, che si è trovata in difficoltà finanziarie. In particolare il nucleo familiare della Signora Claudia Rubicondo, a partire dal 2010, ha potuto contare solamente sulla retribuzione della figlia, in quanto il padre, [REDACTED] ha perso il proprio posto di lavoro come [REDACTED] causa della crisi che dell'età prossima alla pensione – non è più stato in grado di ritrovare un lavoro stabile. In tali condizioni, lo stipendio della Signora Rubicondo unitamente a quella del proprio compagno, odierno ricorrente, sono stati destinati al sostentamento di un unico



nucleo familiare cosiddetto "allargato" comprendente oltre all'esponente e alla compagna, anche i genitori della stessa e la sorella [REDACTED]. Da segnalare, che proprio la sorella della compagna del ricorrente- [REDACTED] - ha avuto una serie di vicissitudini [REDACTED] [REDACTED] sono rimaste a esclusivo carico economico della famiglia, aggravando ancora di più la difficile situazione finanziaria.

A corredo della situazione sopra enunciata, si segnala che la famiglia ha anche rischiato [REDACTED] [REDACTED], che ha comportato un rientro in tempi brevi dei canoni di locazione scaduti.

In tale complessa situazione il sig. Santoni ha ritenuto di supportare la famiglia della compagna, indebitandosi direttamente o avallando prestiti contratti dalla signora Rubicondo, sino alla attuale situazione di impossibilità di onorare gli impegni presi.

L'impossibilità oggettiva di adempiere alle obbligazioni assunte, nasce sia dall'ammontare delle rate cumulate, che supera i 1200,00 euro mensili, a fronte di una retribuzione di circa 1.400,00 euro netti, che dalla situazione di analoga difficoltà della Signora Claudia Rubicondo, che non è in grado di contribuire nemmeno parzialmente al pagamento dei debiti cointestati, in quanto a sua volta in stato di sovraindebitamento, tanto che anche quest'ultima ha depositato, nanti l'intestato Tribunale, ricorso ex lege 3/12 che ha assunto n RG 3/2018.

FONDI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

Il Signor Andrea Santoni intende proporre la soddisfazione dei propri creditori attraverso apporto alla procedura della somma di **euro 500,00 mensili per 60 mesi.**

Detto apporto mensile è derivante dalla propria retribuzione percepita quale dipendente a tempo indeterminato, ed è stato calcolato in modo da essere sostenibile, ovvero da lasciare un reddito residuale che permetta la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita, senza poter soddisfare le quali, anche secondo i parametri Istat, l'istante rischierebbe di cadere sotto la soglia di povertà ovvero di non poter sostenere l'impegno preso con la presente procedura a favore dei creditori.

Verrà quindi messa a disposizione dei creditori complessivamente la somma di euro 30.000,00.

PATRIMONIO

L'istante non risulta proprietario di alcun bene mobile e/o immobile.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito, suddivisa per i singoli debitori, del presente ricorso è pari a circa 91.600,00, come dettagliati negli elenchi allegati alla presente istanza.



Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito, al patrimonio liquidabile del soggetto e alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dall'Accordo proposto.

Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dall'art 13 comma 4 bis, legge 3 2012, i crediti sorti in funzione o in occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tali crediti si dettano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- Per **euro 3.172,00** comprensivi di oneri accessori e spese alla Dott.sa Maria Nicolai Organismo di Composizione della Crisi;
- Per **euro 3.074,40** a ██████████ consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa alla elaborazione.
- Alla scriventi procuratrici, Avv.ti Beatrice Aureli e Agnese Casalaina, per le attività correlate al deposito del presente ricorso, **euro 984,91** comprensivi di oneri e spese.

Classe 2: Crediti Privilegiati

Sono da considerarsi privilegiati i debiti che "*allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione*" dall'art 7 comma 1 L. 3/2012.

Nel caso in specie, risulta l'istante non sia proprietario di beni mobili o immobili di rilevante valore e, pertanto, eventuali privilegi vanno ricondotti al chirografo.

Classe 3: Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori dell'istante non garantiti. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di **euro 83.600,00**.

Per mero tuziorismo difensivo, circa la natura del prestito erogato "cessione del quinto" che, come noto, è un mutuo chirografario sottoscritto da lavoratori subordinati e/o pensionati il cui rimborso avviene tramite il versamento di una quota degli emolumenti mensili del datore di lavoro/ente previdenziale direttamente all'istituto creditizio, si rileva come sia ormai principio consolidato che anche tale credito debba soddisfatto *in par condicio creditorum*.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *in subjecta materia*, con questo strumento di finanziamento il cedente non intende privarsi della titolarità del credito ma intende meramente legittimare il cessionario alla riscossione del credito stesso, conferendo mandato al terzo ceduto, a prelevare mensilmente dai propri emolumenti una



somma equivalente alla rata oggetto di cessione ed a versare tale somma alla mutuante, senza interruzione alcuna e fino alla completa estinzione del debito.

Si tratta, pertanto, di una delegazione a riscuotere piuttosto che di una cessione del credito.

In ogni caso, detti finanziamenti, non sono in alcun modo privilegiati, in quanto si limitano ad attuare una garanzia atipica senza alcuna costituzione di privilegio, non essendovi alcuna disposizione di legge che li consideri come causa produttiva di privilegio (cfr. Cass. Civ. 30 maggio 1960 n. 1398). Inoltre, la giurisprudenza è costante, pacifica, consolidata nello statuire che alla procedura di composizione della crisi sono ammissibili anche i crediti garantiti dalla cessione del quinto della retribuzione/pensione (cfr. decreto di omologa di un Piano del Consumatore del 15 febbraio 2017, pubblicato il 20 febbraio 2017, con il quale il Tribunale di Livorno si è allineato ai precedenti di Torino, Siracusa e Pistoia, ribadendo l'ammissibilità del principio).

In particolare, il Tribunale di Livorno, richiamando l'ormai consolidata e superiore giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sezione III, 17 gennaio 2012 n. 551 e Cass. Civ. 31 maggio 2005 n. 17590) ha affermato che "...il credito ceduto dal lavoratore/pensionato alla finanziaria è un credito futuro che, quindi, sorge solo al momento in cui viene maturato il diritto di percepire il relativo rateo mensile" e che, "ritenere il contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare **in radicale contrasto** con l'effetto sospensivo delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10, comma 2, lett. C). Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (ed, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti".

La cessione del quinto della retribuzione/pensione viene assimilata, dunque, ai contratti di cessione di crediti futuri, come testè detto e quivi ribadito, che dispiegano un'efficacia meramente obbligatoria sino a quando il credito non viene ad effettiva esistenza con la conseguenza che i crediti futuri restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili alla procedura di sovraindebitamento che sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione (con effetto risolutivo al momento dell'omologa del piano medesimo) al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti, secondo le norme di legge.

Infine, *a fortiori*, proprio la stessa normativa sul sovraindebitamento, quando riferisce dei crediti che non possono essere falcidiati, non ricomprende quelli derivanti da cessione di quote di stipendio/pensione (in punto cfr. Tribunale di Pistoia 23 febbraio 2015; Tribunale di Pistoia, Dott.ssa Rosa Servarolo, 27 dicembre 2013).

A tali orientamenti si sono conformati, peraltro, ancora recentemente numerosi Tribunali, tra cui Milano, Brescia, Civitavecchia, Pavia Treviso, Verona, Monza, che hanno viene ribadito che "la cessione del quinto ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza ossia alle relative scadenze in cui il



credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto di percepire la quota di un quinto solo fino all'apertura della procedura concorsuale”.

Classe 4: Crediti sopravvenienti

Si ritiene di destinare **euro 2.500,00** ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire dal deposito e fino all'omologazione dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, lo somma sarà devoluta alla ulteriore soddisfazione della classe dei creditori chirografi.

PROPOSTA DI ACCORDO

Considerato tutto quanto sopra esposto, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un “Accordo di ristrutturazione dei debiti” a norma degli articoli 9 e s.s. della L. 3/2012, secondo le seguenti scadenze e modalità:

- Integrale soddisfazione della classe dei **Crediti in Prededuzione** per complessivi **euro 7.231,31**
- La parziale soddisfazione della classe **Crediti chirografi**, ammontanti a circa **euro 83.557,35** a cui è proposta una percentuale di soddisfazione pari al 24,26% del valore del debito per un totale di 20.268,69. Qualora la somma individuata a favore di costi o crediti sopravveniente venisse integralmente versata a favore dei creditori chirografi, la percentuale di soddisfazione salirebbe al 27,25% del debito.
- La messa a disposizione a favore di eventuali **Crediti o costi sopravvenienti** della somma di euro 2.500,00

Gli importi incassati dalla procedura verranno integralmente versati ai crediti in prededuzione sino alla loro integrale soddisfazione prevista entro il quindicesimo mese dall'omologa del piano. I creditori chirografi verranno soddisfatti tra la quindicesima e la sessantesima mensilità dall'omologa del piano.

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione.

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Classe Prededuzione	7.231,31	7.231,31	100%
<i>Dott.ssa Maria Nicolai</i>	3.172,00	3.172,00	100%
██████████	3.074,40	3.074,40	100%
<i>Avv. Agnese Casalaina</i>	984,91	984,91	100%
Classe Chirografi	83.557,35	20.268,69	24,26%
██████████	11.317,00	2.745,19	24,26%



██████████	8.371,00	2.030,57	24,26%
██████████	12.515,16	3.035,83	24,26%
██████████	1.500,00	363,86	24,26%
██████████	34.631,96	8.400,75	24,26%
██████████	2.341,95	568,09	24,26%
██████████	12.880,28	3.124,4	24,26%
Classe Sopravvenienti	2.500,00	2.500,00	100%

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa su flussi di cassa provenienti dall'attività lavorativa dell'esponente.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliata

RICORRE

All' On.le Tribunale di Tivoli affinché:

svolte le formalità di rito, Voglia ammettere il Signor Andrea Santoni alla procedura **di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento** e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 10 comma 1 L.3/12 e disponga, *ex multis*, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori. Disponga altresì la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per cui è già stata disposta l'assegnazione del compendio pignorato e non ancora interamente saldato.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3, l.3/12, nonchè quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Relazione OCC, Dottoressa Maria Nicolai, attestante la fattibilità del piano;
2. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
3. Dichiarazione del ricorrente attestante l'assenza di patrimonio;
4. Dichiarazione del ricorrente di assenza dal compimento di atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
5. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
6. Certificato di stato di famiglia;
7. Elenco spese necessarie al sostentamento del ricorrente, secondo i dati Istat.



Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere nonché con espressa riserva, ove la proposta di accordo non venisse accolta dai creditori, di chiedere, previa integrazione dell'attestazione di fattibilità dell'occ, la conversione della presente procedura in di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento in procedura di liquidazione del patrimonio ex art 14 ter l.3/12.

Con salvezza di ogni diritto.

Roma, 23 Ottobre 2018

Avv. Beatrice Aureli

Avv. Agnese Casalaina

